



COMUNE DI FANO

SETTORE 9° POLIZIA LOCALE – U.O. 2 –
POLIZIA AMMINISTRATIVA

PEC: comune.fano@emarche.it

Oggetto: Richiesta parere in merito alla legittimità dell'uso da parte di una media struttura di vendita della denominazione all'insegna "T:MEOUTLET". – riscontro vs nota prot. n. 0100372 del 9/12/2021.

Con riferimento all'oggetto, considerato che codesto Comune non ha proposto il quesito nel rispetto delle modalità di cui alla DGR 769/2006 e successive modifiche ed integrazione, la presente nota è limitata solo ad **una fattiva collaborazione istituzionale** e non rientra in alcun modo nella prevista consulenza.

A tal fine vengono fornite informazioni di natura generale deferendo all'ente in indirizzo ogni valutazione circa l'utilità nella fattispecie concreta.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa, l'art. 29 della l.r. 22/2021 non può trovare piena applicazione poiché non sono ancora state emanate le disposizioni di dettaglio cui il comma 2 del citato articolo espressamente rinvia.

Tali disposizioni andranno a dare attuazione a quanto previsto nella definizione di "outlet" di cui all'art. 19, comma 1, lettera k) della l.r. 22/2021 *"outlet, esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, dove si esercita la vendita al dettaglio, a prezzi scontati, in via diretta da parte delle imprese industriali, artigianali o dei produttori titolari del marchio ovvero, indirettamente, attraverso imprese commerciali, di prodotti non alimentari fuori produzione, per i quali, tramite idonea documentazione, è possibile risalire alla data dell'ultima serie prodotta, che presentino lievi difetti non occulti, di fine serie, rimanenze di magazzino invendute relative almeno alla precedente stagione, prototipi/campionari"*.

Ne deriva che secondo quanto disposto dall'art. 140 della l.r. 22/2021, comma 2: "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 e delle altre disposizioni attuative di questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate".



In particolare, l'art. 17 della legge 27/2009 abrogata dalla l.r. 22/2021 prevede che: “1. La denominazione di outlet di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale. 2. È vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificati dai marchi dell'unica azienda produttrice (...)”.

Ciò posto, è di esclusiva competenza dell'ente richiedente, stabilire se nel caso in esame si rinvenivano situazioni contrastanti con le disposizioni di legge in vigore.

Si ribadisce infatti che, ai sensi della DGR 769/2006, laddove il quesito sia posto secondo le forme ivi richieste, la struttura regionale può fornire attività di consulenza nelle materie di interesse regionale esclusivamente attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e senza riferimento a casi specifici ovvero senza procedere ad un autonomo accertamento delle situazioni di fatto.

Saluti cordiali

Il Dirigente
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.